



TRIBUNALE DI PRATO

sezione lavoro -

sentenza n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

D. F.G.C. \_\_\_\_\_

cron. n. \_\_\_\_\_

All'udienza del 16.11.2010, avanti il giudice dott. Vittorio Serra,

nella causa promossa da

\_\_\_\_\_

difeso da avv. \_\_\_\_\_

contro

\_\_\_\_\_

difeso da avv. M. Elia

sono compariti i procuratori delle parti, che hanno così concluso:

- il difensore del ricorrente ha concluso come in ricorso introduttivo;
- il difensore del resistente ha concluso come in memoria di costituzione.

Il giudice, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione ha pronunciato, definendo il giudizio, la seguente

**SENTENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

IL CASO.it

05/153/111

1

1. Con ricorso depositato in data 23 settembre 2005 ~~S. S. S.~~ ha esposto che:

- in data 1 marzo 2002 aveva stipulato un contratto di collaborazione continuativa con la società ~~S. S. S.~~ (in seguito, ~~S. S. S.~~);

- di fatto aveva sempre prestato la sua attività nelle forme del lavoro subordinato ed avrebbe dovuto essere inquadrato al primo livello quadri del contratto collettivo del terziario;

- era stato di fatto allontanato dal lavoro alla fine del 2004;

- aveva percepito annualmente il compenso complessivo di euro 25.320,00 lordi; in particolare fino al 31 settembre 2004 aveva percepito ogni tre mesi la somma netta di euro 4495,00 (lordi € 6330,00), mentre nei trimestri ottobre novembre dicembre 2004, in relazione al quale la società si era

riconosciuta debitrice della consueta somma di euro 4495,00, aveva ricevuto solo la minor somma di euro 3770,20;

- non aveva comunque mai percepito per l'intera durata del rapporto una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato ed era creditore per differenze retributive della somma di euro 46.281,79, ivi compresi il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.

Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto:

- che fosse accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con ~~S. S. S.~~ dal 1 marzo 2002 o dalla cessazione di efficacia dei rapporti di collaborazione continuativa e coordinata fino almeno all'allontanamento dal lavoro verificatosi il 31 12.004;

2

- che la società fosse condannata al pagamento della somma di euro 46.281,79.

2. Con provvedimento ex art. 423 comma 1 c.p.c. in data 30 maggio 2007 è stato ordinato alla società il pagamento della somma di euro 724,80.

3. All'udienza del 10 ottobre 2008, preso atto che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 30 aprile 2007, è stata dichiarata l'interruzione del processo.

4. Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2009 il ~~debitore~~ ha riassunto il processo nei confronti dei soci ~~G. [redacted]~~, ~~Enrico [redacted]~~ e ~~M. [redacted]~~, nonché del liquidatore ~~[redacted]~~.  
Con tale ricorso il ~~debitore~~ ha esposto di aver diritto, quale creditore insoddisfatto di società estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, di ottenere tutela nei confronti degli eredi soci della società defunta e/o del liquidatore, ai sensi dell'art. 2495 comma 2 c.c. e degli artt. 300 e 303 c.p.c..

Ha quindi chiesto:

- che fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con ~~[redacted]~~
- che gli ex soci, nei limiti di loro spettanza, ed il liquidatore, in caso di sua responsabilità, fossero condannati al pagamento della somma di € 45.556,99.

5. Estromessi i soci all'udienza del 10 aprile 2009, si è proceduto all'istruttoria nei confronti del solo liquidatore.

II

Il ricorso non può essere accolto.

0.it

Ai sensi dell'art. 2495 comma 2 c.c., "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti ... nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ...".

L'azione nei confronti del liquidatore presuppone il mancato pagamento dei debiti sociali e l'imputabilità di tale evento alla condotta colposa del liquidatore; ha natura di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. sez. 1, ord. 24039 del 10.11.2006) ed è autonoma rispetto a quella esperibile nei confronti dei soci.

Ne segue che:

- l'azione non può essere introdotta nelle forme della riassunzione del processo instaurato nei confronti della società e poi interrotto a seguito di cancellazione, non essendovi alcuna successione del liquidatore nel rapporto originariamente dedotto in giudizio;

- non è, nel caso di specie, neppure allegato che vi fosse o che potesse essere recuperato un attivo con cui pagare il debito sociale.

Per le ragioni esposte, le domande nei confronti del liquidatore devono essere dichiarate inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa;

- dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~
- dichiara tenuto e condanna ~~\_\_\_\_\_~~ al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3754,00, di cui per diritti 984,00 e

per onorari 2770,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Fraro, 18.11.2010

il giudice del lavoro

dott. Vittorio Serra

il cancelliere

III CASO.it